Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 9 luglio** — **Numero 161**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera (a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Sua Maestà il Re, con decreto del 7 corrente, ha nominato Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri S. E. il nob. Pietro Tomasi della Torretta (dei Principi di Lampedusa), Ministro Plenipotenziario.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata, alle ore 15 di lunedì 18 luglio 1921, col seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

Regio decreto-legge 14 aprile 1921, n. 836, ***che modifica il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, ed il R. decreto legge 21 gennaio 1921, numero 127, sui servizi scolastici provinciali.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, che determina l'ordinamento del servizio di vigilanza sull'istruzione primaria e popolare;

Veduto il R. decreto Luogotenenziale 21 gennaio 1921, n. 127, che modifica il decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, circa l'ordinamento del servizio di vigilanza sull'istruzione primaria e popolare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art 7 del decreto legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, è sostituito il seguente:

Art. 7. — Nelle scuole elementari amministrate dai Consigli provinciali è istituita la direzione didattica governativa. Essa è esercitata da un corpo di direttori didattici da nominarsi mediante concorso per titoli ed esami tra i maestri e le maestre delle pubbliche scuole elementari.

Le norme per i concorsi ed il numero dei posti riservati alle donne saranno stabiliti dal regolamento.

I direttori didattici sono iscritti in apposito ruolo in

conformità della tabella B annessa al presente decreto che sarà firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

L'articolo unico del R. decreto-legge 21 gennaio 1921, n. 127, nella parte che sostituisce l'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, è abrogato ed è mantenuto in vigore il testo dell'art. 18 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.

Art. 3.

All'articolo unico del R. decreto-legge 21 gennaio 1921, n. 127, nella parte che sostituisce l'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, sono aggiunti i seguenti commi:

Durante l'incarico i provveditori conservano i rispettivi posti nei ruoli da cui provengono; hanno diritto alle eventuali promozioni di grado e di classe nei ruoli stessi; godono dello stipendio relativo; in più è loro corrisposta una retribuzione mensile da determinarsi nel decreto con cui è conferito l'incarico.

I provveditori agli studi non possono essere comandati ad altro ufficio.

Art. 4.

I segretari che alla pubblicazione del presente decreto siano preposti alla direzione di un ufficio scolastico provinciale con decreto e che posseggano le condizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale 21 gennaio 1921, n. 127, saranno considerati come provveditori regolarmente incaricati ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771 e saranno scrutinati per la promozione a titolari allo scadere del loro triennio di prova in base alle note informative ed alla relazione dell'ispezione subita.

Coloro che non otterranno nello scrutinio il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno restituiti alle mansioni del ruolo dei segretari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 19 giugno 1921, n. 810 *che introduce variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — PASQUALINO-VASSALLO

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1920-1921.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 3.	Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc.	100,000 —
Cap. n. 6.	Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi, ecc.	1,100,000 —
Cap. n. 7.	Indennità di tramutamento	60,000 —
Cap. n. 8.	Indennità per missioni all'interno ed all'estero, ecc.	1,300,000 —
Cap. n. 9.	Spese e indennità per i servizi sanitari.	30,000 —
Cap. n. 10.	Compensi ai membri delle Commissioni per gli esami, ecc.	30,000 —
Cap. n. 15.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	15,000 —
Cap. n. 18.	Spese casuali	36 000 —
Cap. n. 20.	Spese per stampati, registri, ecc.	2,800,000 —
Cap. n. 22.	Spese d'ufficio - Uniforme al personale di servizio, ecc.	35,000 —
Cap. n. 25.	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	140,000 —
Cap. n. 29.	Retribuzioni per servizi rurali provvisori, ecc.	2,000 —
Cap. n. 30.	Sussidi agli agenti rurali	17,000 —
Cap. n. 32.	Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero, ecc.	550,000 —
Cap. n. 33.	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, ecc.	500,000 —
Cap. n. 34	(modificata la denominazione). Sussidi agli accollatari di servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue	—
Cap. n. 35	(modificata la denominazione). Sussidi agli ex accollatari di servizi di trasporto	

con retribuzione non superiore alle L. 3000 annue, alle loro vedove ed orfani . . . .

Cap. n. 39. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . . . . . . 300,000 —

Cap. n. 41. Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze postali, ecc. . . . . 1,050,000 —

Cap. n. 44. Aggio da corrispondere per il pagamento, in valuta cartacea, dei vaglia internazionali, ecc. . . . . 64,000,000 —

Cap. n. 51. Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini . . . . 75,000 —

Cap. n. 63. Spese per illuminazione e riscaldamento, ecc. . . . . 10,000 —

Cap. n. 64 Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie . . . . 150,000 —

Cap. n. 66. Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere, ecc. . . . . 260,000 —

Cap. n. 68 Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, ecc. . . . . . . 750,000 —

Cap. n. 69 Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. . . 13,200,000 —

Cap. n. 71. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici, ecc. . . . . 140,000 —

Cap. n. 73 (modificata la denominazione). Contributo a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dei telefoni quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei prestatori d'opera postelegrafonici aventi diritto, ai sensi del R. decreto 21 aprile 1919, n. 245 (Spesa obbligatoria) . . . . . 1,050,000 —

Cap. n. 74. Spesa per il trasporto del materiale per il servizio della posta, ecc. . . . . 40,000 —

Cap. n. 75-*bis* (di nuova istituzione). Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa differenziale C sui viaggi di ricevitori postali o telegrafici e delle rispettive famiglie . . 300,000 —

Cap. n. 75-*ter* (di nuova istituzione). Versamento all'istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico delle ammende pagate dal personale medesimo, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 12 giugno 1919, n. 1042 (Spesa obbligatoria). per memoria

Cap. n. 76. Spese di mobili, stampe, cancelleria, ecc. relative al servizio delle Casse di risparmio. 645,000 —

Cap. n. 77. Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 2 febbraio 1911, n. 76) . . . . 20,000 —

Cap. n. 90. Compensi diversi al personale di ruolo fuori ruolo ed avventizio . . . . 1,460,000 —

Cap. n. 92. Indennità per missioni agli ispettori ed altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, ecc. 500,000 —

Cap. n. 93. Indennità di viaggio-soggiorno fuori residenza, ecc. . . . . 80,000 —

Cap. n. 100. Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie, ecc. . . . . 400,000 —

Cap. n. 101. Spese d'ufficio - Uniformi al personale subalterno di servizio negli uffici, ecc. . . 460,000 —

Cap. n. 102. Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per riscaldamento, l'aereazione, ecc. . . . . 40,000 —

Cap. n. 104. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni, ecc. . . . . 800,000 —

Cap. n. 105. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni, ecc. . . . . . . 880,000 —

Cap. n. 109. Abbuoni e rimborsi diversi dell'Amministrazione, ecc. . . . . 560,000 —

Cap. n. 112-*bis* (di nuova istituzione). Corresponsione delle somme assicurate a favore delle telefoniste ausiliarie in caso di morte, di abbandono del servizio e di compiuti periodi decennali e quinquennali o per risoluzione di contratto, a norma del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 730 (Spesa di ordine) . . . . per memoria

Cap. n. 113. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata, ecc. . . . . 4,000,000 —

Cap. n. 135-*quater* (di nuova istituzione). Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle Provincie, ai sensi del decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal R. decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e del regolamento 29 febbraio 1920, n. 332 . . . 24,515 56

Cap. n. 145. Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, ecc. . . . 2,230 —

Cap. n. 190. Concorso nella spesa occorrente per la erezione in Roma nella sede del Ministero di un monumento, ecc. . . . . 10 000 —

97,842,245 58

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 46. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi, ecc. . . . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 67. Materiali ed utensili per servizio della posta e minute spese inerenti, ecc. . . . . 700,000 —

Cap. n. 124. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati, ecc. . . . . 1,000,000 —

Cap. n. 134. Indennità temporanea mensile al personale telefonico di ruolo, fuori ruolo ed avventizio, ecc. . . . . 2,500,000 —

Cap. n. 135-*ter*. Indennità temporanea mensile al personale operaio dell'Amministrazione dei telefoni, ecc. . . . . 60,000 —

5,260,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
PASQUALINO-VASSALLO.

Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 872, *che introduce variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione e dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per l'istruzione pubblica e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura, per l'esercizio finanziario 1920-921, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — CROCE — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa di ciascuno dei Ministeri sottonotati, per l'esercizio finanziario 1920-921.

Ministero del tesoro.

Capitolo	Importo
Cap. n. 53. Compensi vari al personale della presidenza del Consiglio dei ministri	1,000 —
Cap. n. 65. Retribuzioni o compensi per lavori e prestazioni straordinarie, ecc. (Corte dei conti)	40,000 —
Cap. n. 93. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio, ecc.	400,000 —
	441,000 —

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo	Importo
Cap. n. 5. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale, ecc.	2,500,000 —

Ministero di agricoltura.

Capitolo	Importo
Cap. n. 4. Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale, ecc.	127,350 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
BONOMI.
Il ministro della istruzione pubblica
CROCE.
Il ministro di agricoltura
MICHELI.

Regio decreto 2 giugno 1921, n. 861, *che approva il regolamento per la concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1452;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro dal ministro proponente per la esecuzione della legge 5 ottobre 1920, n. 1452 relativa alla concessione di sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno e dei suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa del gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 5 ottobre 1920, n. 1452, relativa alla concessione dei sussidi a privati danneggiati dalle piene dell'Arno e suoi affluenti e dalla mareggiata di Marina di Pisa nel gennaio 1920.

Art. 1.

Nei limiti della spesa consentita di L. 1.100.000 saranno concessi sussidi ai privati per la riparazione e ricostruzione di edifici ed opere danneggiate dalla piena del fiume Arno e suoi affluenti, verificatasi nel gennaio 1920, nonchè per i lavori di dissabbiamento dei terreni necessari in dipendenza della piena medesima.

Se pure nei limiti della spesa suddetta saranno concessi sussidi ai danneggiati della Marina di Pisa nel gennaio 1920.

Art. 2.

La misura dei sussidi potrà raggiungere i due terzi della spesa occorrente purchè questa per ogni singola opera di riparazione e ricostruzione o dissabbiamento, non sia inferiore a L. 200.

Per le opere di riparazione o ricostruzione di edifici il sussidio non potrà eccedere le L. 5000.

Art. 3.

Le domande di sussidio, corredate dai necessari documenti tecnici, dovranno essere presentati all'Ufficio del genio civile di Pisa non oltre il 30 settembre 1921.

La concessione sarà fatta con decreto Ministeriale, col quale sarà determinato altresì la misura del sussidio.

Art. 4.

Al pagamento del sussidio si provvederà dopo la regolare ultimazione dei lavori, purchè questa sia accertata, su richiesta degli interessati, dall'Ufficio del genio civile di Pisa, non oltre il 31 dicembre 1921.

Potrà, in corso di esecuzione dei lavori, essere autorizzato il pagamento di una rata di acconto in misura di 2/3 dei lavori già eseguiti, su richiesta degli interessati e in base a certificato di avanzamento da rilasciarsi dall'Ufficio del genio civile di Pisa.

Qualora l'ammontare dei lavori risulti inferiore a quello preventivato, sarà, in proporzione ridotta anche la misura del sussidio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
PEANO.